

## ACCERTAMENTO

---

### ***Accertamento sintetico: va dimostrata la “durata” del possesso dei redditi esenti***

di Angelo Ginex



La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 12600**, depositata ieri **20 aprile**, è tornata ad affrontare il tema della **prova contraria** in caso di **accertamento sintetico**, con specifico riferimento, però, all'ipotesi in cui questo sia stato **emesso** prima che l'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) venisse **modificato** dal **D.L. 78/2010**.

Più precisamente, la vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento**, relativo al **periodo di imposta 2008**, con il quale si contestava un **maggior reddito** sulla base delle **spese sostenute** dal contribuente e delle rilevazioni del **redditometro**.

Tale atto veniva **impugnato** dinanzi alla competente commissione tributaria, che, in **accoglimento del ricorso** proposto, procedeva al suo **annullamento**. Anche la Commissione tributaria regionale della Sicilia, **rigettando il gravame** avanzato dall'Agenzia delle Entrate, confermava la pronuncia di primo grado. In particolare, i giudici di appello rilevavano che **il contribuente avesse fornito la prova contraria** richiesta dall'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), ovvero **la disponibilità di risorse costituenti redditi esenti**. Questi, inoltre, precisavano che la norma citata **non** richiedesse la **prova** che tali **risorse** fossero state effettivamente **destinate al sostenimento** delle **spese** poste a base dell'accertamento sintetico.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate impugnava la pronuncia di appello mediante **ricorso per cassazione** affidato a **due motivi** di doglianza. Ai fini che qui interessano, la ricorrente lamentava la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 2697 cod.civ.](#), in quanto la CTR non avrebbe osservato i principi sanciti dalla Corte di Cassazione in tema di ripartizione dell'onere della prova, **mancando la prova contraria del contribuente in ordine all'esistenza di redditi esenti idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato attraverso i beni-indice**.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza avanzata dall'Agenzia delle Entrate sulla base del **disposto normativo** contenuto nell'[articolo 38, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), nella **versione vigente al tempo della controversia in esame**, secondo cui: *«Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. **L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione**».*

In particolare, **quest'ultimo periodo** – hanno sottolineato i giudici di legittimità – **richiede qualcosa di più della semplice prova della disponibilità di ulteriori redditi** e, sebbene non preveda esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, **richiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).**

Dunque, la previsione normativa sopra evidenziata, così come affermato dalla Suprema Corte, va letta nel senso di voler **ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità degli ulteriori redditi riferiti dal contribuente**, onde avvalorare la sostenuta relazione tra questi e la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico.

Inoltre, i giudici di vertice hanno osservato che la **prova documentale** richiesta al contribuente, non è nemmeno particolarmente onerosa, dal momento che questi può **fornirla anche mediante l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari ad esso facenti capo, in modo da dimostrare la “durata” del possesso dei redditi esenti** e, quindi, non il loro semplice “transito” nella sua disponibilità (cfr., **Cass. Ord. n. 7389/2018; Cass. Ord. n. 26321/2016; Cass. Ord. n. 1455/2016; Cass. Sent. n. 25104/2014**).

Ciò detto, la Cassazione ha rilevato che, nel caso di specie, **i giudici di appello non hanno applicato correttamente la normativa fiscale e i principi da essa stessa sanciti in materia di ripartizione dell'onere probatorio**. Ciò, per la semplice ragione che è stato valorizzato, quale prova contraria, soltanto il conseguimento di una disponibilità economica sufficiente a coprire le spese contestate; tuttavia, **non sono stati svolti**, contrariamente a quanto richiesto dal citato [articolo 38](#) nella versione vigente al tempo della controversia in esame, **accertamenti anche sulla “durata” del suo possesso**.

Conseguentemente, si è concluso per **l'accoglimento del ricorso**, con **cassazione** della sentenza impugnata e **rinvio** della causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.